

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
Dott. Alberto PREGNO e Avv. Diego PASTORE
10122 TORINO - Via Manzoni, 25
Tel. 011.5619090 r.a.
10024 MONCALIERI - Piazza Vittorio Emanuele, 1
Tel. 011.6407253

N° 19134 Repertorio / N° 11101 Raccolta -----

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE

----- **"A.N.P.A.S. SOCIALE"** -----

---- (esente da imposte ai sensi della legge 11 agosto 1991 numero 266) ----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

Il giorno dodici giugno duemiladiciannove -----

----- (12.06.2019) -----

in Grugliasco (Torino), via Sabaudia numero centosessantaquattro,
piano terreno, -----

innanzi a me dottor Alberto PREGNO, Notaio in Torino, iscritto al
Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo è presente il
signor: -----

DEMATTEIS Luciano, nato a Torino il 25 aprile 1942, domiciliato per
la carica in Grugliasco, via Sabaudia 164, il quale interviene al presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente della
associazione di pubblica assistenza denominata: **"A.N.P.A.S. SOCIALE"**,
con sede in Grugliasco, via Sabaudia 164, codice fiscale 95572720019,
associazione iscritta alla Sezione Provinciale del Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato - Settore Protezione Civile, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Protezione Civile n. 29 -
1108994/2007. -----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
agendo nella sua predetta qualità mi dichiara che è stata convocata in
questo luogo l'Assemblea straordinaria dell'"A.N.P.A.S. SOCIALE" in
prima convocazione per il giorno 11 giugno 2019 alle ore 23,50 ed in



seconda convocazione per oggi 12 giugno 2019 alle ore 19,00 per discutere e deliberare sul seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

1. nomina del Presidente dell'Assemblea; -----
2. nomina del Vice Presidente dell'Assemblea; -----
3. nomina del Segretario dell'Assemblea; -----
4. approvazione verbale assemblea precedente; -----
5. comunicazioni del Presidente; -----
6. delibera e approvazione modifiche statutarie; -----
7. varie ed eventuali. -----

Invita quindi me Notaio a dare atto in pubblico verbale, delle risultanze dell'assemblea e delle deliberazioni che la stessa adotterà. -----

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue: -----

Assume la presidenza dell'Assemblea, per elezione unanime dei presenti ed a norma della clausola 19 (diciannove) dello statuto il comparente, vengono altresì nominati all'unanimità dei presenti i signori Andrea BONIZZOLI quale Vice Presidente dell'assemblea ed il sottoscritto notaio quale Segretario della stessa. -----

Il Presidente quale constata: -----

a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 18 (diciotto) dello statuto; -----

b) che sono presenti, in proprio o per delega, numero 46 (quarantasei) soci sul numero di 54 (cinquantaquattro) soci iscritti a libro soci, come risulta dalla lista dei presenti con le relative deleghe che, in fotocopia, sottoscritta a sensi di legge, si allega al presente verbale sotto la lettera

"A" per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente; -----

c) che per il Consiglio Direttivo sono presenti oltre ad esso Presidente qui comparente, i signori consiglieri BELLINI Riccardo, GAMBINO Pierluigi, LUMELLO Marco, MARTINO Lorenzo, RABELLI Fabrizio, ROSSO Pier Mario, TESTU' Giovanni e VISENTIN Massimo; -----

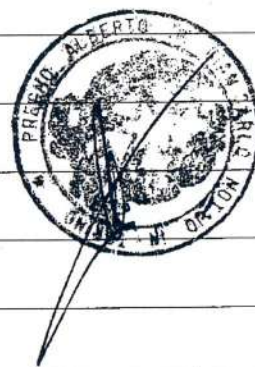
d) che, ai sensi dell'articolo 17 (diciassette) dello statuto l'assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei socio e delibera in ordine alle modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. -

Che pertanto la presente assemblea è validamente costituita e quindi può deliberare su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno. -----

Passando quindi alla trattazione dell'ordine del giorno, esauriti i punti numero 1, 2 e 3 dello stesso, il Presidente mette in votazione il punto 4 relativo all'approvazione del verbale dell'assemblea precedente tenutasi in data 10 aprile 2019. -----

Detto verbale viene approvato per acclamazione all'unanimità dei presenti. -----

Esaurite le comunicazioni del Presidente di cui al punto 5 dell'Ordine del Giorno relative all'assemblea ordinaria, passando al punto 6 dell'Ordine del Giorno il Presidente chiede all'assemblea che venga adottato un nuovo testo di statuto sociale riformulato articolo per articolo e redatto in conformità alle disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 modificato dal D.Lgs. 105/2018 e s.m.i., ed al fine di ottenere l'iscrizione dell'ente nel Registro



Unico Nazionale del Terzo Settore al momento della sua operatività. -----

In particolare il Presidente, iniziando la trattazione delle modifiche proposte all'attuale statuto, articolo per articolo, evidenzia: -----

- con riferimento alla denominazione dell'ente contenuta nell'articolo 1 (uno) dello statuto sociale vigente, il Presidente propone di modificarla in "PUBBLICA ASSISTENZA A.N.P.A.S. SOCIALE O.D.V." o, in forma breve "ANPAS SOCIALE O.D.V." denominazione che sarà poi successivamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.): sempre all'articolo 1 (uno) inoltre viene anche indicato il Comune dove ha sede l'ente; -----

- con riferimento ai principi associativi fondamentali dell'Associazione, di cui all'articolo 2 (due) proposto, il Presidente evidenzia l'opportunità di allargare i fondamenti ispiranti l'attività dello stesso con particolare riferimento alla sua natura di organismo autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane. -----

In particolare viene ribadito l'intento di perseguire, senza scopo di lucro, le attività svolte dall'Associazione esclusivamente per fini di solidarietà sociale come disposte dalla normativa del terzo settore (art. 4 della legge del T.S.) ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati; l'articolo 2 (due) viene pertanto riformulato includendo anche il contenuto dell'articolo 3 (tre) dello statuto sociale vigente; -----

- in ordine all'articolo 3 (tre) proposto riguardante gli scopi associativi,

elencati invece come fini all'articolo 4 (quattro) nello statuto vigente, il Presidente ne propone una nuova formulazione che evidenzia maggiormente il fine di realizzare una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti delle persone; -----

- proseguendo con la trattazione delle modifiche proposte allo statuto dell'Associazione, di cui all'articolo 4 proposto (già articolo 5) il Presidente propone alcune integrazioni in modo che l'Ente possa svolgere, in conformità all'articolo 5 della legge sul T.S., anche tutte le attività volte alla promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della promozione e tutela dei diritti umani, di assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia ed anche tutte le relative attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali; -----

- l'articolo 5 (cinque) proposto (articolo 6 nello statuto in vigore) relativo all'attività di volontariato, ribadisce il tema dell'impegno personale e gratuito dei propri aderenti precisando che l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l'attività svolta, richiamando quanto previsto dalla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato e il Codice del Terzo Settore; -----

- l'articolo 6 del nuovo statuto riguardante i requisiti di soci (già articolo 7) oltre a precisare che possono essere soci tutte le persone senza



distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali etc.. illustra anche la procedure da seguire per presentare domanda di adesione al Consiglio

Direttivo; -----

- l'articolo 7 ricorda i diritti degli associati di fatto già elencati all'articolo 8 (otto) dello statuto in vigore; -----

- l'articolo 8 proposto elenca invece quelli che sono i doveri, dei soci già indicati nell'articolo 9 dello statuto in vigore attualmente, ricordando però anche l'obbligo di essere in regola con il versamento della quota associativa e l'impegno al raggiungimento degli scopi dell'associazione; -

- proseguendo con l'articolo 9 proposto si conferma nella sostanza tutto quanto già precisato nel precedente articolo 10 (dieci) relativamente alle eventuali incompatibilità con la carica di socio; -----

- per quanto concerne l'articolo 10 proposto, il Presidente chiede che tra le cause di perdita della qualità di socio venga contemplato anche il recesso e propone inoltre che vengano disciplinate le modalità di ricorso da parte del socio eventualmente sottoposto ai procedimenti indicati nello stesso articolo; -----

- proseguendo con la trattazione dell'ordine del giorno il Presidente chiede che con l'articolo 11 (undici) del nuovo statuto venga disciplinato, secondo la normativa del T.S., l'obbligo da parte dell'Associazione di dotarsi di un sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio che dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore



con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente e che dovrà altresì essere trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce. -----

A questo punto il Presidente chiarisce che il nuovo Statuto è stato elaborato secondo le previsioni normative di cui al Codice del T.S. differenziandosi per ragioni di coordinamento nell'ordine degli articoli e nel loro contenuto da quanto previsto nello statuto vigente. -----

- per quanto riguarda l'articolo 12 (dodici) proposto il Presidente chiede che venga integrato prevedendo un elenco più completo delle Entrate dell'Associazione introducendo anche nello stesso tutti i proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 del C.T.S.; -----

- proseguendo con la trattazione dell'ordine del giorno il Presidente chiede di precisare all'articolo 13 (tredici) proposto, riguardante il patrimonio, che l'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore; -----

- per quanto riguarda l'articolo 14 (quattordici) il Presidente ripropone il tema del bilancio, già introdotto all'articolo 11 (undici) proposto, ricordando che l'Associazione dovrà curarne anche la pubblicazione nel proprio sito internet e precisando che qualora le entrate risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa vigente per gli enti del terzo settore, la redazione del bilancio è facoltativa; -----

- proseguendo nella trattazione dell'ordine del giorno il Presidente



chiede che per quanto riguarda gli organi dell'Associazione di cui
all'articolo 15 (quindici) non venga più fatto riferimento (come
nell'articolo 14 previgente) alla Direzione Esecutiva e vengano invece
introdotti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Revisore legale. Si
conferma la presenza di un Collegio dei Probiviri e si precisa che ai
componenti degli organi sociali, ad eccezione dei Revisori dei Conti e
del Revisore Legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per
l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione; -----
- proseguendo con la trattazione dell'articolo 16 (sedici) proposto il
Presidente introduce la distinzione tra assemblea ordinaria e
straordinaria entrambe costituite dai soci dell'associazione e le cui
deliberazioni obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; -----
- con riferimento al nuovo testo dell'articolo 17 (diciassette) viene
sostanzialmente ripreso parzialmente il contenuto dell'attuale articolo
18 (diciotto) riguardante le modalità di convocazione dell'assemblea con
la precisazione che essa deve essere convocata all'interno del territorio
del comune, e non quindi della provincia, in cui l'Associazione ha sede; --
- proseguendo con la trattazione il Presidente conferma all'articolo 18
(diciotto) proposto che l'assemblea ordinaria si riunisce almeno una
volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di legge; le
assemblee sia ordinarie che straordinarie si riuniscono altresì ogni
qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta
richiesta da parte di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto

(come già previsto all'articolo 15 del vigente statuto); -----

- proseguendo ulteriormente con la trattazione delle modifiche da apportare allo statuto ed in particolare con riferimento ai quorum costitutivi di cui all'articolo 19 (diciannove) il Presidente precisa che l'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, mentre l'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, salvo per le delibere di scioglimento come precisato nello stesso articolo; -----

- il Presidente chiede che vengano indicati all'articolo 20 (venti) gli adempimenti dell'assemblea in apertura lavori, già previsti all'articolo 19 (diciannove) del vigente statuto; -----

- sempre con riferimento alle deliberazioni assembleari, e in particolare ai quorum deliberativi, il Presidente chiede che con l'articolo 21 (ventuno) proposto vengano introdotte ulteriori precisazioni specie in merito ai quorum delle delibere delle modifiche statutarie, del trasferimento della sede legale e dello scioglimento; -----

- il Presidente propone di trattare le modalità di intervento e la rappresentanza in assemblea all'articolo 22 (ventidue) del nuovo statuto sociale proponendo che al socio sia consentito di portare fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe, anziché solo una come previsto all'articolo 18 (diciotto) del vigente statuto sociale; -----

- per quanto riguarda l'articolo 23 (ventitré) proposto il Presidente suggerisce che venga inserito un elenco analitico delle competenze dell'assemblea ordinaria e di quella straordinaria; -----

- proseguendo con la trattazione del nuovo articolo 24 (ventiquattro) il Presidente propone che il Consiglio Direttivo sia composto da un minimo di 6 (sei) componenti anziché 5 (cinque) e che duri in carica per 4 (quattro) anni anziché 3 (tre); con riferimento ai quorum costitutivi delle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente chiede che venga confermato all'articolo 25 (venticinque) la validità delle stesse in presenza della metà più uno dei componenti come già previsto all'articolo 23 (ventitré) del vigente statuto; -----

- si confermano nella sostanza all'articolo 26 (ventisei) proposto le competenze del Consiglio Direttivo, elencate all'articolo 22 (ventidue) del vigente statuto, con alcune integrazioni quali ad esempio la delibera sull'ammissione di nuovi soci e l'adozione dei provvedimenti relativi alla perdita della qualità di socio; -----

- si modifica in senso restrittivo il contenuto dell'articolo 25 vigente riguardante le competenze dell'eventuale Direzione Esecutiva costituita all'interno del Consiglio Direttivo allo scopo di attuare le deliberazioni del Consiglio con il nuovo articolo 27 (ventisette) con la precisazione che il numero dei componenti non potrà superare la metà dei componenti il Consiglio Direttivo; -----

- proseguendo con la trattazione dell'ordine del giorno il Presidente chiede che con il nuovo testo dell'articolo 28 (ventotto) venga disciplinato il caso della vacanza di componenti del Consiglio Direttivo

e della decadenza degli organi (già articolo 32 del vigente statuto)

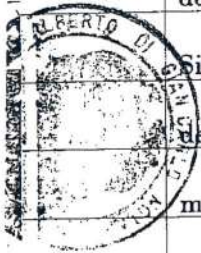
mentre all'articolo 29 (ventinove) vengono ribaditi i poteri del Presidente dell'Associazione, già previsti all'articolo 26 (ventisei) del vigente statuto; -----

- per quanto riguarda concerne invece i successivi nuovi articoli 30 (trenta) e 31 (trentuno) riguardanti il Collegio dei Revisori dei Conti e sue competenze viene confermato il contenuto degli articoli 28 (ventotto) e 29 (ventinove) del vigente statuto con la precisazione che detto organo dura in carica per 4 (quattro) anni anziché 3 (tre). -----

Si prevede inoltre la nomina dell'Organo di Controllo al superamento dei minimi di legge (art. 30 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni) divenendo la nomina di tale organo obbligatoria; -----

- sempre con riferimento alle modifiche da apportare allo statuto il Presidente suggerisce che venga introdotto l'articolo 32 (trentadue) riguardante il Revisore legale dei conti e l'eventuale Organo di Controllo nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 (trentuno) del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita allo stesso Organo di Controllo a' sensi di legge; -----

- il Presidente chiede pertanto che il Collegio dei probiviri e le relative competenze vengano trattati nei successivi nuovi articoli 33 (trentatré) e 34 (trentaquattro) confermando nella sostanza il contenuto degli articoli 30 (trenta) e 31 (trentuno) del vigente statuto con l'adeguamento della durata in 4 (quattro) anni prevista per tutti gli



Detto statuto si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, avendone esso stesso nella sua qualità di Presidente data ampia spiegazione articolo per articolo innanzi all'assemblea qui riunita e a me Notaio, ed avendo tutti i partecipanti ricevuto il testo integrale del nuovo statuto in previsione della presente assemblea con evidenziate le modifiche proposte al vecchio statuto. -----

A cura del Presidente dell'Associazione il presente nuovo statuto verrà presentato al Consiglio Nazionale dell' "ANPAS ODV" per i provvedimenti di cui all'articolo 27 (ventisette) dello statuto nazionale. -

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore venti. ---

E richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto, da me redatto, parte scritto di mia mano e parte dattiloscritto a' sensi di legge da persona di mia fiducia sopra sedici pagine e parte della diciassettesima di cinque fogli, atto che ho letto al comparente, in presenza degli intervenuti all'Assemblea, il quale da me interpellato lo dichiara conforme a verità ed alla sua volontà ed, in conferma, con me Notaio lo sottoscrive alle ore venti. -----

In originale firmato: -----

DEMATTEIS Luciano -----

Alberto PREGNO NOTAIO. -----



ANPAS SOCIALE - PRESENZE SOCI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12/06/2019 *22.500*

COGNOME	NOME	FIRMA PRESENZA
ANATONE	MARCO	
ANSELMINO	RICCARDO	<i>Riccardo Anselmino</i>
ARDUINO	GIAN CARLO	<i>Arduino</i>
BARBATO	LAURA	<i>Bona raia Silve</i>
BARRA	MARIA SILVANA	<i>Bona raia Silve</i>
BELLINI	RICCARDO	<i>Belini</i>
BERGANTINI	ANNALISA	
BERTUOL	PATRIZIA	<i>Bertuol</i>
BESANA	SIMONE	
BOIN	PAOLA LUISEMMA	<i>Boin Paola</i>
BONIZZOLI	ANDREA	<i>Bonizzoli</i>
BUSSOLINO	ENRICO	<i>Bussolino</i>
BULI	ANTONELLA	<i>Buli</i>
CARDENTE	EUGENIO	<i>Cardente Eugenio</i>
CHIANALE	LUIGINA	<i>Chianale</i>
CIANCETTA	UMBERTO	
CROSETTI	ANDREA	<i>Crosetti</i>
D'ANGELA	ALESSANDRA	<i>D'Angela</i>
D'AZZEO	ISABELLA	<i>D'Azzio</i>
DEL PERO	GUGLIELMO	<i>Del Pero</i>
DEMATTEIS	LUCIANO	<i>Dematteis</i>
DI PIETRO	DIEGO	<i>Di Pietro</i>
FAVALE	VINCENZO	
FERRARI	SAMANTHA	<i>Ferrari</i>
FRISONE	LORELLA	<i>Frisoni</i>
GAMBINO	PIERLUIGI	<i>Gambino</i>
GARGANO	ALBERTO	
GIVONE	ALDO	<i>Givone</i>
GRIOT	ELISA	<i>Griot</i>
GUARDA	CHIARA MIRELLA	<i>Guarda</i>
LUMELLO	MARCO	<i>Lumello</i>



ANPAS SOCIALE - PRESENZE SOCI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12/06/2019

COGNOME	NOME	FIRMA PRESENZA
LUMELLO	ELISA	<i>ady f...</i>
LUMELLO	ELENA	<i>Rosa...</i>
MARTINO	LORENZO	<i>✓</i> <i>[Signature]</i>
MENEGHETTI	ANDREA	<i>✓</i> <i>[Signature]</i>
MORINO	SILVIA	<i>✓</i> <i>[Signature]</i>
NESCI	DANIELA	<i>[Signature]</i>
PASIAN	STEFANO	<i>x</i> <i>[Signature]</i>
PELLEGRINO	DANIELE	<i>[Signature]</i>
POZZATO	ODDONE	<i>[Signature]</i>
PRESTA	MARIO	<i>✓</i> <i>[Signature]</i>
RABELLI	FABRIZIO	<i>[Signature]</i>
ROCCATI	MARIA RITA	<i>[Signature]</i>
RONCI	BARBARA	<i>[Signature]</i>
ROSSO	GIULIANA	<i>[Signature]</i>
ROSSO	PIER MARIO	<i>[Signature]</i>
SALATO	LUCIANA	<i>[Signature]</i>
SESA	JENNY	<i>[Signature]</i>
SGAMBETTERA	SERGIO	<i>x</i> <i>[Signature]</i>
SPADACINI	MARIA TERESA	<i>[Signature]</i>
TESTU'	GIOVANNI	<i>[Signature]</i>
VALLARO	ELISA	<i>[Signature]</i>
VISENTIN	MASSIMO	<i>✓</i> <i>[Signature]</i>
ZANI	CLAUDIO	<i>[Signature]</i>



[Large handwritten signature]

Allegato "B" all'atto 19134/11101
STATUTO SOCIALE
"PUBBLICA ASSISTENZA A.N.P.AS. SO-
CIALE O.D.V."

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'Associazione denominata "Pubblica Assistenza A.N.P.AS. Sociale O.D.V." o in forma breve "ANPAS SOCIALE O.D.V." con sede in Grugliasco, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce rossa, bianca e verde, adottata da ANPAS con la dicitura A.N.P.AS. Sociale.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rin-



novamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti delle persone.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

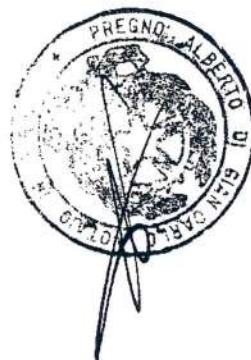
- a) promuovere ed organizzare iniziative delle persone volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva delle persone;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;

- c. servizi di trasporto sanitario e di emergenza;
- d. servizi di trasporto socio-sanitario a mezzo di autoambulanza;
- e. gestione di servizi sociali, prestazioni socio-sanitarie o assistenziali;
- f. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- g. donazione di sangue e organi;
- h. iniziative di formazione, educazione e informazione sanitaria, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;



r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali e di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che

si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota as-



sociativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso;
- a) perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata;
- b) perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.

9;

c) perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;

d) perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

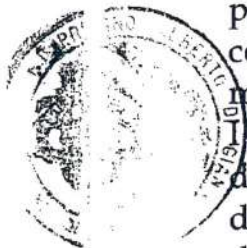
Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4 comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa at-



tualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto finanziario per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 del C.T.S.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

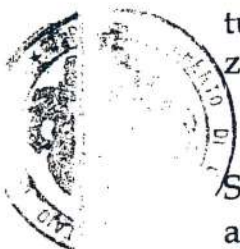
Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei Revisori dei Conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività presta-



ta ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è valida-

mente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Le assemblee ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il Segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Lo stesso socio può essere portatore fino a un massimo di tre deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti e le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati;
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- o. delibera la variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del territorio del comune di Grugliasco.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale dell'Associazione all'esterno del territorio del comune di Grugliasco;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38;
- e. sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.4 dello statuto.

Art. 24 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 15 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente e due Vicepresidenti.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

2. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, i Vicepresidenti che sostituiscono il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere; può nominare inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva



la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 20;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;

- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti relativi alla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione Esecutiva composta da presidente e vicepresidenti del consiglio stesso, segretario, tesoriere e del direttore sanitario, quando nominato, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo, ove istituito, e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri ai Vice Presidenti o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 30 del codice del T.S. verrà nominato un Organo di Controllo che eserciterà tutte le facoltà di vigilanza previste, nominato e funzionante a sensi di legge.

Art. 32 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un Revisore Legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribui-

ta all'Organo di Controllo secondo l'articolo 30 comma 6 del C.T.S. .

Art. 33 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno es-

sere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38- Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale quale Ente del Terzo Settore, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta operativo, che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117.

In originale firmato:

DEMATTEIS Luciano

Alberto PREGNO NOTAIO.

Registrato a Torino Direzione Provinciale I

il 25/06/2019, al numero 1080 1T

con Euro /

Copia conforme all'originale, firmato a sensi di legge

composta di 10 fogli ad uso PARTE

TORINO li 18/08/2019

avv. ALBERTO PREGNO
NOTAIO IN TORINO

